

N. R.G. 27355/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. DANIELA MARCONI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **27355/2018** promossa da:
FALLIMENTO EXPO CONSULT ITALIA SRL (C.F. 09201380012) con il
patrocinio dell'avv. ROBERTO CASIRAGHI (C.F. CSRRRT71H04F704U), del Foro
di Milano;

ATTORE

contro

EZIO BONANNI (C.F. BNNZEI68E18L013R)

e

MAURIZIO FRANCESCO BONETTI (C.F. BNTMZF59T03A818T),
entrambi con il patrocinio dell'avv. MICHELANGELO PALLADINO (C.F.
PLLMHL63S26F205Y), del Foro di Milano;

ROBERTO VITTORIO PISANO (C.F. PSNRRT61R11F205D), con il patrocinio
dell'avv. MICHELE MAZZOLENI (C.F. MZMHL75B16E507W), del Foro di Lecco;

ENRICO BRAMBILLA (C.F. BRMNRC60B23I625Q), con il patrocinio dell'avv.
ANNA CARLOTTA BIFFI (C.F. BFFNCR77S41F205M), del Foro di Monza;

CONVENUTI

LUIGI ARMAROLI (C.F. RMRLGU51L01B157L);

CONVENUTO CONTUMACE

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare

*- rimettere la causa in istruttoria disponendo l'ammissione dei mezzi di prova meglio
specificati nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2 ed, in particolare, disporre
l'ammissione della CTU tecnico contabile richiesta dall'attore.*

In via principale nel merito

*- previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei signori Ezio Bonanni, Maurizio*



Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli e Enrico Brambilla, in qualità di ex amministratori di Expo Consult Italia S.r.l., ai sensi degli artt. 146 l.f., 2393 c.c., 2394 c.c., 2394 bis c.c., 2476 c.c., 2482 bis c.c., 2484 c.c., 2485 c.c., 2486 c.c. e 2043 c.c., nonché di ogni altra norma ritenuta applicabile nel caso di specie, in relazione al mancato ovvero ritardato pagamento di imposte e oneri previdenziali come specificatamente indicati in atti, per tutti i motivi esposti, e, conseguentemente condannare i convenuti medesimi, in solido tra di loro, ovvero sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili, al risarcimento, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero nella diversa maggiore o minore misura che per ciascuna voce e titolo risulterà di giustizia in corso di causa del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali della società fallita conseguenti al predetto ritardato e/o mancato pagamento, quantificabile:

- quanto ai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli ed Enrico Brambilla, in misura pari, quantomeno ad € 58.939,68, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. relativamente all'anno 2009;

- quanto ai signori Ezio Bonanni Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, in misura pari, quantomeno ad € 722.747,38, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. relativamente agli anni 2010-2012 e 2013;

- quanto ai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti e Roberto Vittorio Pisano, in misura pari, quanto meno ad € 181.938,48, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 comma 2, c.c. relativamente all'anno 2011;

- quanto al signor Ezio Bonanni, in misura pari, quantomeno ad € 34.624,37, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. relativamente all'anno 2014;

- previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli e Enrico Brambilla, in qualità di ex amministratori di Expo Consult Italia, ai sensi degli artt. 146 l.f., 2394 c.c., 2394 bis c.c., 2393 c.c. 2476 c.c., 2482 bis c.c., 2484 c.c., 2485 c.c., 2486 c.c. e 2043 c.c., nonché di ogni altra norma ritenuta applicabile nel caso di specie, in relazione ai comportamenti illegittimi di natura distrattiva e/o comunque contrari ai doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e statuto della società, consistenti nel versamento, in loro favore, di emolumenti e compensi quando la società si trovava in stato di acclarata insolvenza, e conseguentemente condannare i convenuti medesimi, in solido tra di loro, ovvero sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili al risarcimento, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero nella diversa maggiore o minore misura che per ciascuna voce e titolo risulterà di giustizia in corso di causa, del danno cagionato alla società ed ai creditori della società fallita, quantificabile:

- quanto al signor Ezio Bonanni, in misura pari, quantomeno ad € 190.456,28, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;

- quanto al signor Luigi Armaroli, in misura pari, quantomeno ad € 54.488,84, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;



- quanto al signor Maurizio Francesco Bonetti, in misura pari, quantomeno ad € 44.657,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
 - quanto al signor Roberto Vittorio Pisano, in misura pari, quantomeno ad € 38.344,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
 - quanto al signor Enrico Brambilla, in misura pari, quantomeno ad € 19.456,89, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;
 - previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli, in qualità di ex amministratori di Expo Consult Italia, ai sensi degli artt. 146 l.f., 2393 c.c., 2394 c.c., 2394 bis c.c., 2476 c.c., 2482 bis c.c., 2484 c.c., 2485 c.c., 2486 c.c. e 2043 c.c., nonché di ogni altra norma ritenuta applicabile nel caso di specie, in relazione ai comportamenti illegittimi di natura distrattiva e/o comunque contrari ai doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e statuto della società, consistenti in versamenti effettuati in favore di società collegate alla fallita nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014, come indicato in atti, e, conseguentemente condannare i convenuti medesimi, in solido tra di loro, ovvero sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili, al risarcimento, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., del danno cagionato ai creditori sociali della società fallita ovvero nella diversa maggiore o minore misura che per ciascuna voce e titolo risulterà di giustizia in corso di causa, del danno cagionato alla società ed ai creditori della società fallita, quantificabile:
 - quanto ai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, in misura pari, quantomeno, ad € 280.360,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. relativamente dall'anno 2010 sino all'anno 2013;
 - quanto al signor Ezio Bonanni, in misura pari, quantomeno ad € 123.776,19, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. relativamente all'anno 2014;
- In via subordinata nel merito*
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato integrale accoglimento delle domande formulate in via principale e relative al mancato ovvero ritardato pagamento di imposte e oneri previdenziali, come specificatamente indicati in atti, previo accertamento dei fatti di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli e Enrico Brambilla, in qualità di ex amministratori di Expo Consult Italia S.r.l., ai sensi degli artt. 146 l.f., 2393 c.c., 2394 c.c., 2394 bis c.c., 2476 c.c., 2482 bis c.c., 2484 c.c., 2485 c.c. e 2043 c.c., nonché di ogni altra norma ritenuta applicabile nel caso di specie e conseguentemente condannare i convenuti medesimi, in solido tra di loro, ovvero sino a concorrenza delle quote agli stessi singolarmente imputabili, al risarcimento anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero nella diversa maggiore o minore misura che per ciascuna voce e titolo risulterà di giustizia in corso di causa del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali della società fallita conseguenti al predetto ritardato e/o mancato pagamento, contenendo la richiesta del suddetto danno al pagamento, in favore del fallimento attoreo, dei soli interessi di mora, delle spese e delle sanzioni, così quantificabili:



- quanto ai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli ed Enrico Brambilla, in misura pari, quantomeno ad € 7.824,24 relativamente all'anno 2009;

- quanto ai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, in misura pari, quantomeno ad € 40.006,65, relativamente agli anni 2010, 2012 e 2013;

- quanto ai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti e Roberto Vittorio Pisano, in misura pari, quantomeno ad € 12.002,81, in relazione all'anno 2011;

- quanto al signor Ezio Bonanni, in misura pari, quantomeno ad € 1.851,00, in relazione all'anno 2014.

In ogni caso

- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014;

- con sentenza esecutiva ex lege;

In via istruttoria

- Non si accetta contraddittorio su domande nuove proposte dall'avversa difesa e si rinnovano tutte le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice nel corso del presente giudizio, chiedendo, pertanto, di rimettere la causa in istruttoria.

In particolare, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori, indicati nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2, ritualmente depositata:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito ammettere CTU tecnico – contabile al fine di valutare, previa verifica dell'osservanza dei criteri legali di redazione del bilancio:

1. quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale della società fallita a far data dal 01.01.2009 e fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 06.08.2015;

2. se, alla luce delle risultanze contabili e di tutta la documentazione prodotta, negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 la società Expo Consult Italia S.r.l. versava in una situazione finanziaria e patrimoniale tale da rendere doverosa in capo agli amministratori l'applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi degli articoli 2447 e 2448 Codice Civile;

3. quali siano le operazioni in entrata ed in uscita relative al periodo dal 01/01/2009 sino alla data di fallimento, indicando analiticamente le date, la tipologia, l'autore, il beneficiario e la causale di ogni singola operazione;

4. quale sia l'ammontare dei danni cagionati alla società ed ai creditori sociali con riferimento ai diversi soggetti convenuti in causa, tenuto conto della carica rivestita e del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla, con riferimento alle condotte poste in essere dagli amministratori stessi e meglio descritte negli atti del presente giudizio;

5. se i bilanci degli esercizi degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 rispecchiano in modo veritiero e completo le registrazioni contabili;

6. l'ammontare complessivo dei mancati versamenti di Iva, Ires, Irap, ritenute e contributi Inps dall'anno 2009 sino al 16.01.2015, data in cui è stata nominata amministratrice la signora Mongardi;

7. l'ammontare complessivo delle somme versate da Expo Consult Italia S.r.l. in favore delle società collegata Expo Consult S.r.l., Abacus Communication S.r.l. e Abacus Consulting S.r.l. negli anni compresi tra il 2009 e 2015;

8. l'ammontare complessivo delle somme percepite dagli odierni convenuti da Expo Consult Italia S.r.l. a far data dall'anno 2009 sino alla data di fallimento.

- Voglia l'ill.mo Giudice adito ammettere prova per testi e interpellato del signor Luigi Armaroli, Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano ed



Enrico Brambilla sui sottoindicati capitoli di prova preceduti dall'espressione "Vero che"

- 1. Vero che nell'anno 2009 il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano, Luigi Armaroli ed Enrico Brambilla, ometteva di provvedere al versamento di Iva, Ires, Irap, ritenute e contributi Inps per conto della società attrice;*
- 2. Vero che nell'anno 2011 il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti e Roberto Vittorio Pisano, ometteva di provvedere al versamento di Iva, Ires, Irap, ritenute e contributi Inps per conto della società attrice;*
- 3. Vero che negli anni 2010 e 2012 il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, ometteva di provvedere al versamento di Iva, Ires, Irap, ritenute e contributi Inps per conto della società attrice;*
- 4. Vero che negli anni 2013 e 2014, l'amministratore unico di Expo Consult Italia S.r.l., signor Bonanni Ezio, ometteva di provvedere al versamento di Iva, Ires, Irap, ritenute e contributi Inps per conto della società attrice;*
- 5. Vero che il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, formulava dei piani di rientro con Equitalia Nord S.p.A. e Inps al fine di provvedere al versamento delle imposte e delle tasse di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4;*
- 6. Vero che il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, ometteva di rispettare i piani di rateizzazione concessi da Equitalia Nord S.p.A. e Inps;*
- 7. Vero che nell'anno 2011 il bilancio di Expo Consult Italia S.r.l. presentava un'esposizione debitoria pari ad € 817.609,00;*
- 8. Vero che nell'anno 2012 il bilancio di Expo Consult Italia S.r.l. presentava un'esposizione debitoria pari ad € 832.474,00;*
- 9. Vero che nell'anno 2013 il bilancio di Expo Consult Italia S.r.l. presentava un'esposizione debitoria pari ad € 670.615,00;*
- 10. Vero che nell'anno 2014 il progetto di bilancio di Expo Consult Italia S.r.l. presentava un'esposizione debitoria pari ad € 1.917.181,78;*
- 11. Vero che nell'anno 2014 il progetto di bilancio Expo Consult Italia S.r.l. presentava perdite pari ad € 141.523,22;*
- 12. Vero che nell'arco di tempo compreso tra l'anno 2009 e il 16.01.2015 il Signor Ezio Bonanni ha percepito da Expo Consult Italia S.r.l. somme a titolo di stipendio ed emolumenti per un importo pari ad € 190.456,28;*
- 13. Vero che nell'arco di tempo compreso tra il 2009 e il 14.02.2013 il signor Luigi Armaroli ha percepito da Expo Consult Italia S.r.l. somme a titolo di stipendi ed emolumenti per un importo pari ad € 54.488,84;*
- 14. Vero che nell'arco di tempo compreso tra il 2009 e il 14.02.2013 il signor Maurizio Francesco Bonetti ha percepito da Expo Consult Italia S.r.l. somme a titolo di stipendi ed emolumenti per un importo pari ad € 44.657,00;*
- 15. Vero che nell'arco di tempo compreso tra il 2009 e il 14.02.2013 il signor Roberto Vittorio Pisano ha percepito da Expo Consult Italia S.r.l. somme a titolo di stipendi ed emolumenti per un importo pari ad € 44.088,00;*



16. Vero che nell'anno 2012 il signor Enrico Brambilla ha percepito da Expo Consult Italia S.r.l. pagamenti per un importo pari ad € 19.456,89;
17. Vero che il signor Enrico Brambilla cessava la propria carica di amministratore di Expo Consult Italia S.r.l. in data 12.05.2009;
18. Vero che, a partire dall'anno 2013, Expo Consult Italia S.r.l. ometteva di erogare integralmente gli stipendi ai propri dipendenti;
19. Vero che, a partire dall'anno 2014 sino alla data di fallimento, Expo Consult Italia S.r.l. ha omesso di pagare gli stipendi ai propri dipendenti;
20. Vero che i signori Luigi Armaroli, Maurizio Francesco Bonetti e Roberto Vittorio Pisano erano soci ed amministratori della società Expo Consult S.r.l.;
21. Vero che la società Expo Consult S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 577/2015 del Tribunale di Milano;
22. Vero che nell'arco di tempo compreso tra l'anno 2009 e il 2014 il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, effettuava pagamenti in favore di Expo Consult S.r.l. per un importo pari ad € 178.760,00;
23. Vero che i signori Luigi Armaroli, Maurizio Francesco Bonetti e Roberto Vittorio Pisano erano soci della società Abacus Communication S.r.l. in liquidazione;
24. Vero che il signor Maurizio Francesco Bonetti era l'amministratore della società Abacus Communication S.r.l. in liquidazione;
25. Vero che la società Abacus Communication S.r.l. in liquidazione è stata dichiarata fallita con sentenza n. 33/2016 dal Tribunale di Monza;
26. Vero che nell'arco di tempo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2014 il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, effettuava pagamenti in favore di Abacus Communication S.r.l. in liquidazione per un importo pari ad € 68.298,94;
27. Vero che i signori Enrico Brambilla, Maurizio Francesco Bonetti e Roberto Vittorio Pisano erano soci, insieme al signor Luigi Armaroli, e amministratori di Abacus Consulting S.r.l. in liquidazione;
28. Vero che Abacus Consulting S.r.l. in liquidazione veniva cancellata in data 02.05.2011;
29. Vero che nell'arco di tempo compreso tra l'anno 2009 e l'anno 2011 il consiglio di amministrazione di Expo Consult Italia S.r.l., formato dai signori Ezio Bonanni, Maurizio Francesco Bonetti, Roberto Vittorio Pisano e Luigi Armaroli, effettuava pagamenti in favore di Abacus Consulting S.r.l. per un totale di € 40.000,00;
- Si indica come teste il signor Besoiu Dorin Ioan, residente in Agrate Brianza (MB), via Lecco, n. 172.
- Si chiede inoltre l'ammissione a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati e con i testi qui indicati."

per i convenuti BONANNI e BONETTI:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza o domanda:

nel merito, rigettare le domande tutte avanzate dal Fallimento attore, siccome infondate in fatto ed in diritto, anche in limine per effetto di intervenuta prescrizione del diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2949 c.c. e/o comunque, in caso di denegata accertata responsabilità, comunque quantificare i danni in relazione allo specifico ruolo



effettivamente ricoperto dai singoli soggetti, ai periodi di carica e tenuto conto dell'effettiva partecipazione alla condotte considerate; nell'istruttoria, ci si oppone all'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti dalla Curatela attrice, perché inammissibili così come dedotto nella memoria ex art. 183, c. 6[^], n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse dei convenuti qui difesi Con vittoria di competenze e spese di giudizio."

per il convenuto PISANO:

"Premesso che parte convenuta rifiuta il contraddittorio sulle eventuali domande nuove formulate da parte attrice nel presente giudizio, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale:

per le ragioni tutte argomentate in atti, ivi incluse le eccepitive prescrizioni e carenze di legittimazione passiva, rigettare tutte le domande svolte dal Fallimento attore perchè infondate in fatto ed in diritto;

In subordine:

in caso di accertata responsabilità dell'esponente, quantificare il danno effettivo riconducibile al medesimo valutando altresì il grado di responsabilità, tenuto conto della sua posizione di mero consigliere sino al 2011 e successivamente di delegato senza poteri, oltre che del fatto che l'esponente non ha posto in essere alcuno dei fatti gestori contestati dal Fallimento;

In via istruttoria:

si insiste per l'ammissione dei messi di prova dedotti ed articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., ed in particolare nella richiesta di ammissione alla prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione "Vero che":

1) almeno sino a 14.02.2013 i compensi amministratori di Expo Consult Italia S.r.l., al pari dei rimborsi spese, sono stati quantificati, proposti ed erogati da Armaroli, il solo che gestiva la cassa e la contabilità - coadiuvato dal personale dell'ufficio amministrativo, tra cui Andrei Besoiu e il rag. Ratti - oltre a risultare deliberati in sede di assemblea;

2) Pisano sino al 14.02.2013, ha svolto, in favore di Expo Consult Italia S.r.l., quotidianamente, in qualità di responsabile del reparto analisi di tutte le società del gruppo (ndr compresa Expo Consult Italia che svolgeva circa 900/1.000 analisi aziendali all'anno), lavoro a tempo pieno supportando gli analisti nello svolgimento delle analisi aziendali, confermando i lavori con i clienti, intrattenendo le relazioni necessarie allo svolgimento di tutte le attività fino alla stipula dei contratti di consulenza e alla loro consegna per lo svolgimento al reparto "Consulenti";

3) unicamente Armaroli, almeno sino al 14.02.2013, si occupava di adottare le decisioni organizzative e gestionali per conto di Expo Consult Italia S.r.l. quali assunzioni e gestione del personale, contratti con clienti e fornitori, rapporti con Istituti di Credito, predisposizione bilanci, budget, preventivi, investimenti;

4) almeno sino al 14.02.2013 Abacus Communication, società di un call center lavorando in esclusiva per Expo Consult, Expo Consult Italia e Abacus Consulting, emetteva fatture mensili alle società per le quali procurava gli appuntamenti, per importi atti esclusivamente al rimborso dei propri costi interni; Expo Consult, in quanto società principale del gruppo, svolgeva, fra le altre cose, funzioni amministrative e contabili a favore delle altre società, attraverso un ufficio contabilità generale, oltre che di pianificazione operativa per i consulenti; per tale attività emetteva fatture alle altre società secondo i costi effettivamente sostenuti; Abacus Consulting prestava



*consulenze tecniche sui contratti acquisiti dall'esponente; il tutto in forza di appositi contratti, come da doc. 3 e 4 che si rammostrano al teste;
con i testi:*

Andrei Besoiu, che si occupava di amministrazione/contabilità della società fallita;

Aldo Ratti, che si occupava di amministrazione/contabilità della società fallita;

Elena Muru, addetta al reparto segreteria della società fallita;

Patrizia Catto, addetta al reparto commerciale della società fallita;

Ci si oppone per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti ed articolati da controparte per i motivi contenuti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.;

In ogni caso:

pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;

con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, oneri e accessori come per legge."

per il convenuto BRAMBILLA:

"In via pregiudiziale:

accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale ordinario adito e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio, per i motivi sopra addotti.

In via preliminare:

dichiarare ex art. 163 e ss e 164 cpc la nullità dell'atto di citazione notificato al sig. BRAMBILLA per i motivi sopra addotti.

Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti del sig. BRAMBILLA e per l'effetto dichiarare inammissibili le domande attoree.

Nel merito:

rigettare le domande del fallimento perché infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

respingere le domande del Fallimento perché infondate in fatto ed in diritto.

In via istruttoria:

l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti nelle memorie ex art. 183 VI n° 2 e 3 cpc.

Con vittoria di spese e compensi."



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore **FALLIMENTO SRL EXPO CONSULT ITALIA**, ha svolto **azione di responsabilità ex art.146 LF nei confronti di cessati amministratori** della SRL,

- o dichiarata **fallita** con sentenza del Tribunale di Monza del **6.8.2015** su istanza dell'amministratrice dell'epoca, ANGELA MONGARDI,

e precisamente nei confronti di **EZIO BONANNI, MAURIZIO BONETTI, ROBERTO PISANO, ENRICO BRAMBILLA e LUIGI ARMAROLI**, tutti per vari periodi componenti del CdA della SRL, addebitando loro, in sintesi:

1. il **mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali** dovuti dalla SRL a far tempo dall'anno 2009, mancato pagamento in parte riferibile anche all'inadempimento di rateizzazioni concordate, con conseguente **danno pari all'importo dei crediti insinuati al riguardo nel passivo fallimentare da EQUITALIA NORD SPA ed INPS per complessivi euro 1.008.572,70**, danno ascrivibile *pro quota* ai vari convenuti in ragione del periodo di permanenza in carica (cfr. pag.5 citazione, ove vengono distinte le somme dovute per anno e addebitato il relativo danno, in solido, ai convenuti componenti del CdA nello stesso periodo);
2. la indebita **prosecuzione dell'attività sociale a capitale perso**, come denotato dagli ingenti debiti accumulati dalla SRL già dal 2009 e arrivati, nel 2012, all'importo complessivo di euro 832.474,00;
3. la **distrazione di fondi sociali** realizzata tramite:
 - A. il **pagamento di compensi ai membri del CdA in particolare nel periodo tra il 2010 e il 2014**, "*quando l'esposizione debitoria della società fallita era ormai diventata insostenibile*", con **danno** ascrivibile:
 - o al convenuto BONANNI per euro 190.456,28;
 - o al convenuto BONETTI per euro 44.657,00;
 - o al convenuto PISANO per euro 38.344,00;
 - o al convenuto BRAMBILLA per euro 19.456,89;
 - o al convenuto ARMAROLI per euro 54.488,84;
 - B. il **pagamento di ingenti somme a società collegate**, EXPO CONSULT SRL, ABACUS COMMUNICATION SRL, ABACUS CONSULTING SRL, sempre nel periodo tra il 2010 e il 2014, pagamenti "*non giustificati da alcun rapporto obbligatorio o contrattuale*" e fonte di depauperamento del patrimonio sociale, da qualificare poi anche quali pagamenti preferenziali dato lo stato di insolvenza dell'ente, con quantificazione del **danno** in complessivi **euro 287.058,94** ascrivibile, in solido, ai convenuti BONANNI, BONETTI, PISANO e ARMAROLI in quanto in carica nel periodo in discussione;svolgendo quindi le corrispondenti conclusioni di condanna.

Mentre il **convenuto ARMAROLI** non si è costituito in giudizio ed è stato quindi dichiarato **contumace**, tutti gli **altri convenuti** hanno **contrastato la domanda**



avversaria per plurimi profili preliminari e di merito, in particolare:

- i convenuti **BONANNI** e **BONETTI**, costituitisi con unica difesa:
 - eccependo la prescrizione della pretesa avversaria quanto agli addebiti relativi al rapporto gestorio cessato il 14.2.2013 con le dimissioni dell'intero CdA del quale facevano parte, essendo stata la citazione notificata nel maggio/giugno 2018, ormai decorso il termine quinquennale ex art.2709 cc, per il BONANNI poi il termine prescrizionale non essendo operante solo per gli addebiti gestori relativi al periodo successivo al 14.2.2013, data nella quale egli ha assunto la carica di A.U. della SRL mantenendola fino al 16.1.2015;
 - quanto all'addebito relativo al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali, illustrando che i piani di rateizzazione concordati sono venuti meno solo a causa dei mancati pagamenti relativi alle scadenze dell'ultimo periodo antecedente al fallimento, con conseguente non configurabilità di alcun danno ascrivibile ai cessati amministratori, danno poi, in ogni caso, non quantificabile nell'intero ammontare dei tributi ma solo nei maggiori costi sociali per interessi e sanzioni;
 - negando il carattere distrattivo dei pagamenti in favore degli amministratori e delle società collegate, trattandosi, per i primi, di compensi deliberati in sede assembleare e, per i secondi, di corrispettivi per prestazione di servizi resi dalle società collegate e oggetto di specifici contratti, in ogni caso nessuna connotazione preferenziale essendo riscontrabile in tali pagamenti di creditori chirografari eseguiti in epoca nella quale l'attore non ha in alcun modo documentato una situazione di insolvenza della SRL, essendosi limitato a richiamare l'ammontare dei debiti sociali;

- il convenuto **PISANO**:
 - eccependo anch'egli la prescrizione della pretesa avversaria, data la sua cessazione dalla carica il 14.2.2013 e la notifica dell'atto di citazione solo il 23.5.2018 nonché la prospettazione del FALLIMENTO in ordine alla perdita del capitale sociale sin dalla chiusura dell'esercizio 2012;
 - negando che la SRL fosse decotta o comunque in crisi già dal 2012, dai bilanci 2012 e 2013 riclassificati emergendo una realtà del tutto diversa;
 - quanto all'addebito relativo al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali svolgendo considerazioni analoghe a quelle dei convenuti BONANNI e BONETTI e sottolineando come dalla stessa documentazione prodotta dal FALLIMENTO emerge l'intervenuta rateizzazione di tutti i debiti fiscali e contributivi, rateizzazione sempre onorata durante il periodo di sua permanenza in carica;
 - quanto all'addebito distrattivo svolgendo considerazioni analoghe a quelle dei convenuti BONANNI e BONETTI e producendo la documentazione relativa ai contratti stipulati con le società collegate;

- il convenuto **BRAMBILLA**:
 - eccependo l'incompetenza del Tribunale in ragione della clausola



compromissoria statutaria, riguardante anche le controversie tra società ed amministratori;

- eccependo la nullità dell'atto di citazione sia per il carattere indistinto della *causa petendi* sia per la mancata indicazione di specifici addebiti gestori nei confronti del BRAMBILLA, rimasto in carica solo 7 mesi e mezzo dal 22.9.2008 al 12.5.2009;
- eccependo la prescrizione quanto alle pretese risarcitorie relative ad illeciti collocati temporalmente ante 12.5.2009;
- negando qualsiasi propria responsabilità per il mancato pagamento di imposte e contributi, in ogni caso sottolineando che al momento delle sue dimissioni dalla carica i bilanci della SRL recavano utili;
- negando poi di aver percepito compensi durante il periodo del suo incarico gestorio, le somme indicate dal FALLIMENTO essendogli state corrisposte, dopo la cessazione della carica, quale corrispettivo per un rapporto di collaborazione.

Alla **prima udienza** del **6.11.2018** l'**attore** ha precisato di aver svolto "*sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione dei creditori come risulta dall'espresso tenore delle conclusioni dell'atto di citazione*" e il g.i. ha ritenuto che "*l'eccezione di nullità della citazione possa essere superata alla luce del complessivo tenore dell'atto di citazione, dal quale sono ricavabili petitum e causa petendi*".

Nelle **memorie** poi depositate **ex art.183 sesto comma cpc** le difese hanno quindi ribadito le loro posizioni, in particolare:

➤ **l'attore:**

- nella prima memoria rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari avversarie e ribadendo la quantificazione del danno per l'addebito sopra riassunto sub 1. come pari all'intero ammontare delle somme insinuate al passivo da EQUITALIA NORD ed INPS nonché la pesante situazione debitoria della SRL negli anni in discussione, con conseguente configurabilità dei pagamenti effettuati in favore dei convenuti e in favore delle società collegate quantomeno quali indebiti pagamenti preferenziali;
- nella seconda memoria formulando richiesta di CTU contabile nonché istanza per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi su vari capitoli;

➤ **i convenuti BONANNI e BONETTI** (seconda memoria) producendo i bilanci della SRL relativi agli esercizi dal 2009 al 2013, tutti recanti utili e ribadendo che la crisi dell'ente si sarebbe manifestata nel corso del 2014, in relazione a difficoltà di incassi dei crediti verso clienti;

➤ **il convenuto PISANO** (seconda memoria) ribadendo la erroneità della prospettazione del FALLIMENTO, che "*continua a confondere la esistenza di debiti sociali, fisiologica, con lo stato di insolvenza*" e svolgendo istanza per l'ammissione di prova per testi su vari capitoli;

➤ **il convenuto BRAMBILLA** (seconda memoria) ribadendo la propria eccezione



di compromesso, producendo le fatture relative ai propri compensi e svolgendo istanza per l'ammissione di prova per testi su vari capitoli inerenti alla propria attività di consulenza nonché chiedendo l'ammissione di CTU contabile relativa ai debiti fiscali e contributivi;

- sia l'attore che i convenuti nelle rispettive terze memorie opponendosi poi all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalle controparti.

All'**udienza del 4.6.2019**:

“Su richiesta di chiarimenti del giudice, l'avv. CASIRAGHI rappresenta che la perdita del capitale sociale secondo la ricostruzione dell'attore si è verificata a partire dall'anno 2012 nel quale si è consolidata l'esposizione verso l'Erario, che è partita dall'anno 2009. Insiste quindi perché si proceda a CTU. Insiste anche per la ammissione delle prove orali ove ritenute necessarie.

L'avv. PALLADINO si oppone allo svolgimento della CTU in quanto meramente esplorativa, posto che il FALLIMENTO neppure ha dedotto quali poste dei Bilanci 2012 e 2013 vadano rettificate per pervenire a un patrimonio netto negativo già in tali esercizi. Chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

L'avv. BIFFI si oppone anch'essa allo svolgimento della CTU rappresentando che il BRAMBILLA è cessato dalla carica a maggio del 2009 per cui nessun addebito gli è in concreto mosso dal FALLIMENTO. Chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

L'avv. PAGNONCELLI si oppone anch'egli alla richiesta di CTU in quanto esplorativa e chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.”

il g.i. ammettendo poi *“l'interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli di cui alla seconda memoria dell'attore, con esclusione dei soli capitoli che si riferiscono a risultanze documentali e quindi da ritenersi pacifiche”*, riservando ogni altro provvedimento istruttorio all'esito di tali adempimenti.

All'**udienza del 5.11.2019** tutti i convenuti costituiti ed anche il convenuto contumace ARMAROLI hanno reso gli **interrogatori formali** loro deferiti, così esprimendosi:

il **convenuto BONANNI**:

“Quanto ai capitoli da 1 a 6, per quanto mi riguarda l'indicazione delle cariche sociali è corretta.

Quanto al mancato pagamento di oneri tributari e previdenziali, per quanto mi risulta fino al primo semestre del 2014 questi oneri sono stati sempre soddisfatti anche mediante rateizzazione, la società ha iniziato ad avere difficoltà nel primo semestre 2014 e poi queste difficoltà si sono manifestate nel secondo semestre dello stesso anno; non sono ora in grado di ricordare con precisione in quale data si è iniziato a non rispettare i piani di rateizzazione, presumo che ciò sia accaduto nell'arco del 2014. Quanto al capitolo 12, ora io non ricordo la cifra esatta, ma senz'altro ho percepito delle somme dalla SRL quale compenso per la mia carica di amministratore, preciso che io svolgevo personalmente l'attività tipica di consulenza, giravo per tutta Italia per visitare i clienti; faccio notare che la cifra indicata nel capitolo, divisa per i sei anni a cui si riferisce il capitolo, comporta che io abbia percepito all'anno circa 30.000,00 euro, somma del tutto giustificata in relazione all'onerosa attività svolta; aggiungo che



tra gli atti della società dovrebbero esserci i progetti di consulenza, la maggior parte dei quali reca la mia firma.

Quanto ai capitoli 18 e 19, nego recisamente la circostanza di cui al capitolo 18, nel 2013 la società non era in difficoltà, solo da giugno 2014 abbiamo iniziato ad avere difficoltà a corrispondere prima i rimborsi e poi gli stipendi ai dipendenti.

Quanto ai capitoli da 20 a 29, è vero che sono stati effettuati pagamenti in favore della SRL EXPO CONSULT e della SRL ABACUS COMMUNICATION nonché della SRL ABACUS CONSULTING, ora non ricordo l'ammontare di questi pagamenti ma sottolineo che questi sono stati effettuati in esecuzione di rapporti contrattuali con queste tre società, collegate a EXPO CONSULT ITALIA SRL, rapporti contrattuali che riguardavano prestazioni effettivamente eseguite dalle tre società collegate. Preciso a riguardo che l'attività di EXPO CONSULT ITALIA SRL riguardava lo svolgimento di consulenza direzionale, in particolare taluni aspetti dei progetti sviluppati da EXPO CONSULT ITALIA SRL venivano poi seguiti da personale tecnico in forza presso EXPO CONSULT SRL, questo personale veniva utilizzato appunto in base ai contratti prodotti. Quanto ad ABACUS COMMUNICATION SRL, questa società si occupava di telemarketing vale a dire di fissare gli appuntamenti con i nostri potenziali clienti. Non ricordo in particolare di cosa si occupasse in questo contesto ABACUS CONSULTING SRL, comunque anch'essa forniva supporto alle prestazioni di consulenza.

Su richiesta di chiarimenti del g.i., la difesa del convenuto riferisce di aver prodotto sub documento 10 con la memoria n.2 documentazione relativa ai rapporti contrattuali tra EXPO CONSULT ITALIA SRL e le altre società di cui ai capitoli da ultimo esaminati.

Su richiesta di chiarimenti del g.i., la difesa dell'attore riferisce che le somme indicate nei capitoli testé esaminati sono ricavate dalla contabilità aziendale e, in particolare, dai relativi mastrini.

Il convenuto dichiara: "faccio presente che nei bilanci della società sono state sempre riportate le somme dovute al Fisco e agli enti previdenziali secondo i programmi di rateizzazione stipulati.";

il convenuto BONETTI:

"Quanto ai capitoli da 1 a 6, per quanto mi riguarda l'indicazione delle cariche sociali è corretta.

Fino a quando io sono rimasto in carica nel CdA e cioè fino all'intero 2012, gli oneri tributari e previdenziali sono sempre stati soddisfatti, in qualche caso attraverso rateizzazioni. Faccio presente che dal 2009 al 2011 io ho attraversato un periodo difficile a causa di una grave malattia che ha comportato anche cicli chemioterapici, io in questo periodo non ho seguito in modo approfondito la gestione della società, partecipando solo alle riunioni del CdA e alle assemblee.

Quanto al capitolo 14, non sono in grado di ricordare la cifra esatta ma senz'altro ho ricevuto dalla SRL un compenso quale amministratore per il periodo nel quale sono stato membro del CdA.

Quanto ai capitoli 18 e 19, io ripeto che nel 2013 e nel 2014 non ero più in carica quale amministratore e quindi nulla posso dire riguardo al pagamento degli stipendi ai dipendenti della SRL in tali anni; finché io sono rimasto in carica i pagamenti degli stipendi erano regolari.

Quanto ai capitoli da 20 a 29, i rapporti tra EXPO CONSULT ITALIA SRL e le società di cui ai capitoli erano regolati da contratti, i pagamenti di cui ai capitoli corrispondevano a prestazioni effettuate dalle varie società collegate. Aggiungo che



questa serie di società è il risultato di una evoluzione storica, in quanto inizialmente avevamo creato, nel 2002, una serie di società con base geografica che poi sono state in parte chiuse e in parte sono state utilizzate per prestazioni integrate.”;

il convenuto PISANO:

“Quanto ai capitoli da 1 a 6, per quanto mi riguarda l’indicazione delle cariche sociali è corretta.

Fino a quando io sono rimasto in carica nel CdA e cioè fino all’intero 2012, gli oneri tributari e previdenziali sono sempre stati soddisfatti, può darsi in qualche caso attraverso rateizzazioni sempre onorate. I debiti conseguenti ai piani di rateizzazioni erano sempre esposti nei bilanci ed erano in diminuzione.

Quanto al capitolo 15, è vero che io ho ricevuto delle somme a titolo di emolumento dalla SRL, ciò in corrispondenza all’attività svolta che comportava la mia presenza giornaliera presso la SRL.

Quanto ai capitoli 18 e 19, io ripeto che nel 2013 e nel 2014 non ero più in carica quale amministratore e quindi nulla posso dire riguardo al pagamento degli stipendi ai dipendenti della SRL in tali anni; finché io sono rimasto in carica i pagamenti degli stipendi sono stati regolari.

Quanto ai capitoli da 20 a 29, i pagamenti effettuati alle società collegate erano regolati da rapporti contrattuali e corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite. Preciso che queste prestazioni erano indispensabili per l’attività sociale, se non fossero state eseguite tramite le società collegate si sarebbero dovuti assumere altri dipendenti con i relativi costi, che sarebbero stati maggiori rispetto ai pagamenti effettuati in favore delle società collegate. Aggiungo che tutto era contabilizzato in modo regolare.”;

il convenuto ARMAROLI:

“Quanto ai capitoli da 1 a 6, per quanto mi riguarda l’indicazione delle cariche sociali è corretta.

Fino a quando io sono rimasto nel CdA le rateizzazioni venivano indicate nei bilanci e venivano pagate, ritengo quindi che non vi siano state omissioni quanto agli oneri tributari e previdenziali.

Quanto al capitolo 13, è vero che io ho ricevuto delle somme a titolo di emolumento dalla SRL, ciò in corrispondenza all’attività svolta che riguardava la gestione del management, in particolare coordinavo i tecnici che seguivano i vari progetti.

Quanto ai capitoli 18 e 19, finché sono rimasto in carica quale amministratore i pagamenti degli stipendi sono stati regolari, nulla posso dire per il periodo successivo.

Quanto ai capitoli da 20 a 29, i pagamenti effettuati alle società collegate erano regolati da rapporti contrattuali e corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite, come hanno detto anche gli altri convenuti, preciso che l’attività di queste società era settoriale, EXPO CONSULT SRL si occupava anche della parte amministrativa per tutte le società, ABACUS COMMUNICATION SRL, come hanno detto anche gli altri convenuti interrogati prima di me, si occupava di telemarketing.”;

il convenuto BRAMBILLA:

“quanto al capitoli da 1 a 6, confermo che io sono stato membro del CdA della SRL solo nell’anno 2009 e precisamente fino al 12.5.2009 come indicato anche nel capitolo 17.



Finché io sono rimasto in carica, non mi risulta che vi siano state omissioni nel pagamento degli oneri tributari e previdenziali, non mi ricordo neppure che vi siano state in quel periodo rateizzazioni.

Quanto al capitolo 16, è vero che io nell'anno 2012 ho percepito dalla SRL l'importo indicato nel capitolo, si è trattato del compenso per prestazioni effettuate in favore della SRL e regolarmente fatturate, in sostanza si è trattato di provvigioni in quanto io procacciavo clienti alla SRL. Il tutto è stato regolarmente contabilizzato.

La difesa del convenuto rileva che le fatture sono state prodotte sub documento 4 con la seconda memoria istruttoria.

Quanto ai capitoli 18 e 19, nel 2009 i pagamenti ai dipendenti sono stati regolari, nulla posso dire per il periodo successivo.

Quanto ai capitoli da 20 a 29, i pagamenti in favore delle società di cui ai capitoli sono stati eseguiti in relazione a prestazioni rese effettivamente da queste società in base ad accordi contrattuali, come hanno già detto gli altri convenuti interrogati prima di me.”.

All'esito di tali interrogatori nella stessa udienza:

“La difesa del FALLIMENTO attore:

- *rileva che quanto oggi dichiarato dai convenuti in particolare in riferimento alla regolarità dei pagamenti tributari e previdenziali si scontra con i documenti prodotti e in particolare con il documento 8 prodotto in allegato alla citazione, da cui risulta che il credito insinuato risale anche all'anno 2009 ed è poi relativo anche agli anni 2010 e 2011, con evidente mancato rispetto dei piani di rateizzazione;*
- *insiste per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, richiamando il quesito di cui alla propria seconda memoria e inoltre chiedendo che il quesito riguardi l'evoluzione dei rapporti della SRL con il Fisco e con l'Inps.*

La difesa del convenuto PISANO si oppone all'ammissione della CTU in quanto esplorativa e, quanto al quesito come sopra oggi formulato da controparte, non avendo mai il FALLIMENTO neppure evidenziato una pretesa specifica per sanzioni e interessi.

L'avv. BIFFI per il convenuto BRAMBILLA si associa e chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

L'avv. PALADINO per i convenuti BONANNI e BONETTI si associa anch'egli alla richiesta di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni e sottolinea come il FALLIMENTO non abbia rispettato l'onere di allegazione che gli compete, neppure illustrando i dati di cui ai documenti prodotti e in particolare di cui all'istanza di ammissione al passivo di EQUITALIA NORD SPA e dell'INPS, essendosi limitato a depositare tali istanze quali documento 8.

La difesa del FALLIMENTO richiama al riguardo il contenuto della propria prima memoria, nella quale in particolare a pagina 6 e 7 sono illustrate le pretese tributarie relative ai singoli esercizi e la riferibilità delle omissioni ai componenti dell'organo amministrativo di tali singoli esercizi”.

il g.i. con ordinanza dell'11.11.2019 invitando poi le difese a precisare le conclusioni, *“rilevato che la causa appare, allo stato, matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta dalle parti e sulla scorta degli interrogatori resi dai*



convenuti, senza necessità di dare ingresso ad ulteriore attività istruttoria”.

All’udienza del 25.2.2020 le difese hanno quindi precisato le rispettive **conclusioni**, in particolare l’**attore** formulando **domanda subordinata per la condanna dei convenuti al risarcimento di importi pari al solo ammontare di interessi, spese e sanzioni** conseguenti al mancato e ritardato pagamento di imposte e contributi previdenziali, ammontare ascritto a ciascun convenuto *pro quota* in ragione del rispettivo periodo di permanenza in carica.

Negli scritti conclusionali -depositati nei termini prorogati a seguito della legislazione emergenziale conseguente alla epidemia COVID 19- le parti hanno poi ribadito le loro posizioni, in particolare:

- l’**attore** nella comparsa conclusionale illustrando la domanda risarcitoria svolta in relazione all’addebito sub 1. in via principale in riferimento ai dati ricavabili dal documento prodotto sub 8;
- i **convenuti** nelle loro **repliche** lamentando che in corso di causa non fosse mai stata svolta dall’attore alcuna precisa quantificazione delle somme dovute al Fisco e all’INPS per imposte e contributi distinguendole da quelle dovute per sanzioni, costi ed interessi (cfr. p.5 replica BONANNI/BONETTI, p.2 replica PISANO, p.3 replica BRAMBILLA).

All’esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che, pur dovendosi superare le eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte dai convenuti, nel merito le **domande dell’attore non** possano essere **accolte**.

Quanto alle **questioni preliminari e pregiudiziali**:

- l’eccezione di **nullità della citazione** svolta dal convenuto BRAMBILLA appare **infondata** in quanto, come già ritenuto dal g.i., l’atto di citazione nel suo complesso dà comunque conto del *petitum* e dalla *causa petendi*;
- l’eccezione di **compromesso** svolta sempre dal convenuto BRAMBILLA in riferimento alla clausola arbitrale di cui all’art.37 dello Statuto della SRL fallita e in particolare al comma quinto di tale articolo (cfr. doc.2 BRAMBILLA) risulta **parzialmente fondata ma non dirimente**, posto che:
 - nel caso di specie il FALLIMENTO attore, come precisato fin dalla prima udienza, ha esercitato nei confronti dei cessati amministratori sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori;
 - in tale situazione processuale va condiviso l’orientamento già seguito da questo Tribunale e secondo il quale: *“Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art.146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art.2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art.2394 cc, azioni che si cumulano, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art.146 l.f.”* (così, ad esempio,



Tribunale Milano, 15.12.2016 nel procedimento rg n.7384/2013, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it),

con la conseguenza che, pur dovendosi ritenere la incompetenza di questo Tribunale a conoscere dell'azione di responsabilità sociale qui esercitata dal FALLIMENTO in ragione della clausola arbitrale statutaria, permane la competenza del Tribunale a conoscere la (diversa) azione dei creditori pure qui esercitata dal FALLIMENTO in riferimento a tutti gli addebiti, nei confronti dei creditori la clausola statutaria non essendo palesemente opponibile;

- l'eccezione di **prescrizione** svolta da tutti i convenuti risulta poi sicuramente **infondata quanto all'azione dei creditori**, dovendosi seguire il costante e condivisibile orientamento della Cassazione secondo il quale: *“L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.”* (così Cass. n.1378/2014 nonché Cass. n.24715/2015),
 - cosicché, nel caso di specie il fallimento essendo stato dichiarato il 6.8.2015 e la citazione notificata nel maggio/giugno 2018, il termine prescrizionale quinquennale non può in ogni caso dirsi decorso, non avendo i convenuti poi dato alcuna dimostrazione della oggettiva percepibilità in capo ai creditori -in epoca anteriore al fallimento- di una situazione di incapienza dell'ente ed, anzi, avendo tutti costoro sostenuto una situazione della SRL priva di tensioni finanziarie fino al primo semestre del 2014;
- data la infondatezza della eccezione di prescrizione quanto alla azione dei creditori, rimangono poi assorbite da tale ragione più liquida ¹ le questioni

¹ “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole



relative alla prescrizione dell'azione sociale, tenuto conto della natura degli addebiti qui rivolti dal FALLIMENTO ai convenuti, addebiti tutti riconducibili sia all'una che all'altra azione.

Venendo al merito della pretesa risarcitoria va ora osservato che il FALLIMENTO attore,

- pur avendo allegato in citazione una condotta indebita dei convenuti consistita nella prosecuzione dell'attività sociale a capitale perso e addirittura in stato di insolvenza quantomeno dall'esercizio 2012,

non ha poi tratto da tale prospettazione di negligenza alcuna diretta conseguenza in termini di danno risarcibile, richiamando invece la precaria situazione dell'ente quale una sorta di *fil rouge* connotante in senso distrattivo e/o preferenziale la gestione dei convenuti quanto ai pagamenti di emolumenti in proprio favore e quanto al pagamento di compensi a società collegate, in epoche nelle quali gli stessi convenuti non provvedevano al puntuale pagamento di imposte e di contributi previdenziali.

Tale complessiva ricostruzione della gestione ascrivibile ai convenuti, pur se suggestiva, non risulta peraltro dimostrata nei suoi dati essenziali.

Al riguardo va infatti considerato:

- i bilanci della SRL per gli esercizi 2012 e 2013 (cfr. docc.6 attore) risultano connotati da utili e da patrimonio netto positivo;
- il FALLIMENTO attore non ha svolto alcuna allegazione quanto alla inattendibilità di tali bilanci né, tantomeno, ha specificato quali poste degli stessi fossero da rettificare conducendo a risultati di esercizio opposti e a valori di patrimonio netto negativo, ma si è limitato a sottolineare la presenza in tali bilanci di debiti per somme rilevanti e a richiedere lo svolgimento di una CTU contabile formulando al riguardo un quesito di portata generale (cfr. punti da 1 a 6 del quesito riportato anche nelle conclusioni definitive e che si riproduce sotto in nota per comodità di lettura ²), così in sostanza:

soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (così Cass. n.12002/2014).

² "1. quale fosse l'effettiva situazione patrimoniale della società fallita a far data dal 01.01.2009 e fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 06.08.2015;

2. se, alla luce delle risultanze contabili e di tutta la documentazione prodotta, negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 la società Expo Consult Italia S.r.l. versava in una situazione finanziaria e patrimoniale tale da rendere doverosa in capo agli amministratori l'applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi degli articoli 2447 e 2448 Codice Civile;

3. quali siano le operazioni in entrata ed in uscita relative al periodo dal 01/01/2009 sino alla data di fallimento, indicando analiticamente le date, la tipologia, l'autore, il beneficiario e la causale di ogni singola operazione;

4. quale sia l'ammontare dei danni cagionati alla società ed ai creditori sociali con riferimento ai diversi soggetti convenuti in causa, tenuto conto della carica rivestita e del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla, con riferimento alle condotte poste in essere dagli amministratori stessi e meglio descritte negli atti del presente giudizio;

5. se i bilanci degli esercizi degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 rispecchiano in modo veritiero e completo le registrazioni contabili;"



- da un lato svolgendo una allegazione -quella relativa alla presenza di rilevanti debiti- di per sé palesemente non idonea a dar conto della perdita del capitale sociale fin dal 2012 e ancor meno idonea a dar conto di uno stato di insolvenza dell'ente già presente sempre da tale epoca,
 - la presenza di debiti, anche rilevanti, non comportando certo di per sé la perdita del capitale sociale e neppure una situazione di insolvenza, la posta passiva potendo essere bilanciata da poste attive e la impresa potendo ottenere dilazioni dai creditori,
 e ciò tanto più a fronte delle articolate difese in particolare del convenuto PISANO, il quale ha illustrato fin dalla comparsa di costituzione (cfr. pagg. 9 a 11), senza alcuna successiva specifica contestazione dell'attore, come dall'analisi dei bilanci 2012 e 2013 -riclassificati secondo gli opportuni indici- la SRL risultasse in equilibrio finanziario "*atteso che con il patrimonio vengono coperti ampiamente gli investimenti e con le disponibilità finanziarie liquide i debiti a breve e m/lungo termine*";
- d'altro lato, poi, svolgendo una richiesta istruttoria -quella in tema di CTU- connotata in senso del tutto esplorativo data la genericità del quesito proposto e tenuto anche conto della disponibilità in capo al Curatore della intera documentazione contabile della SRL, documentazione la cui analisi, lungi dal poter essere demandata in via generica a CTU, ben avrebbe potuto essere condotta dalla procedura prima di promuovere l'iniziativa giudiziaria.

Posta dunque la mancata dimostrazione da parte dell'attore di una situazione di perdita del capitale ovvero di una situazione di insolvenza della SRL fin dal 2012, ne consegue la **infondatezza degli addebiti relativi a pretesi pagamenti preferenziali** corrispondenti ai **compensi** percepiti dagli amministratori e ai **corrispettivi** ricevuti dalla società collegate a EXPO CONSULT ITALIA SRL: pagamenti il cui carattere preferenziale, va qui solo aggiunto, non comporterebbe in ogni caso la configurabilità di un danno per i creditori sociali pari all'ammontare dei versamenti,

- posto che nel caso di violazione della *par condicio creditorum* il danno per i creditori sociali deve essere parametrato in riferimento alla struttura del concorso e, quindi, quantificato nell'ammontare del pagamento ricevuto dai beneficiari solo per la parte superiore a quella alla quale avrebbero avuto diritto in sede di riparto concorsuale.

I pagamenti in discussione sono poi stati qualificati dal FALLIMENTO attore anche quali episodi di vera e propria **distrazione**, vale a dire quali utilizzo dei fondi sociali privo di giustificazione.

Anche tale prospettazione risulta **infondata**, posto che:

- a fronte dell'addebito distrattivo i convenuti hanno specificato e documentato il titolo dei vari pagamenti, vale a dire le delibere assembleari prevedenti il loro compenso per la carica gestoria (e per il BRAMBILLA il rapporto di consulenza insorto dopo la cessazione dall'incarico) nonché i rapporti contrattuali esistenti tra EXPO CONSULT ITALIA SRL e le società collegate;
- a fronte di tale documentata difesa dei convenuti, ribadita anche in sede di



interrogatorio formale come risulta dai verbali sopra riportati, l'attore:

- da un lato non ha svolto -all'udienza del 5.11.2019 nella quale si sono svolti gli interrogatori formali- alcuna specifica contestazione ex art.2734 cc rispetto alle dichiarazioni dei convenuti ammissive dei pagamenti di cui ai capitoli ma anche giustificanti gli stessi in ragione dei titoli assembleari e negoziali, limitandosi in tale sede a dichiarare, su richiesta di chiarimenti del g.i., che le somme corrispondenti ai pagamenti addebitati ai convenuti quali distrattivi *“sono ricavate dalla contabilità aziendale e, in particolare, dai relativi mastrini”*;
- d'altro lato, poi, si è limitato, in particolare quanto ai pagamenti in favore delle società collegate, a lamentare la mancanza di prova circa l'effettività delle prestazioni secondo i convenuti da tali società svolte in favore di EXPO CONSULT ITALIA SRL,
 - doglianza questa non certo concludente, essendo in realtà a carico dell'attore, una volta che i convenuti hanno richiamato le risultanze contabili e negoziali della società, la prova del carattere artificioso di tali risultanze, di per sé opponibili sul piano endo-societario e, dunque, anche al Curatore, salva, appunto, la dimostrazione della loro non corrispondenza a operazioni effettivamente esistenti.

Ciò posto quanto alla infondatezza degli addebiti distrattivi/preferenziali e, conseguentemente, delle relative pretese risarcitorie dell'attore, va poi esaminata l'**ulteriore pretesa risarcitoria** dell'attore conseguente all'**addebito relativo al mancato/ritardato pagamento di imposte e contributi previdenziali**.

Tale pretesa risarcitoria è stata formulata dall'attore **in via principale** in riferimento all'**intero ammontare degli importi insinuati al passivo** della procedura in favore di EQUITALIA NORD e INPS, secondo l'attore tale intero importo rappresentando il danno subito.

La prospettazione dell'attore, come fondatamente sostenuto da tutti i convenuti, **non** può essere ritenuta **fondata**, posto che, come già affermato in vari precedenti di questo Tribunale:

- le imposte e i contributi previdenziali rappresentano di per sé debiti a carico della società il cui mancato tempestivo pagamento non può quindi configurarsi quale pregiudizio:
 - né per il patrimonio sociale, rispetto al quale il mancato pagamento risulta del tutto neutro, persistendo comunque il debito sociale,
 - né, quindi, per i creditori sociali, titolari di pretese su tale patrimonio;
- in caso di violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di provvedere al tempestivo pagamento degli oneri fiscali e contributivi il danno subito dal patrimonio sociale -e, corrispondentemente, dai creditori sociali che su tale patrimonio trovano soddisfazione- può corrispondere solo all'ammontare dei maggiori costi gravanti sulla società per interessi, spese di esazione e sanzioni,
 - costi che, appunto, ove il pagamento fosse stato tempestivamente



eseguito dagli amministratori, non sarebbero venuti ad esistenza.

Né a contrastare tale conclusione può poi valere il richiamo dell'attore al precedente di cui a Cass. n.15741/2013, nel quale -lungi dall'affermarsi la responsabilità degli amministratori di società di capitali verso la società ovvero verso i creditori sociali per l'ammontare dei tributi dovuti dalla società al Fisco e non tempestivamente onorati- si perviene alla interpretazione della specifica norma di cui all'art.36 dpr n.602/1974 disciplinante la ben diversa fattispecie della responsabilità personale (non verso la società né verso i creditori sociali ma) verso il Fisco di liquidatori e amministratori di società di capitali che abbiano omesso il pagamento di imposte dovute dalla società e posto in essere ulteriori condotte negligenti³.

La pretesa risarcitoria in esame va quindi rigettata per il dirimente rilievo della non configurabilità del danno prospettato dall'attore, con assorbimento di ogni altra questione discussa al riguardo tra le parti in particolare quanto alla rilevanza o meno, al fine della configurazione di negligenza dei convenuti, delle rateizzazioni del debito tributario e previdenziale.

Solo in sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha poi svolto una domanda risarcitoria subordinata, sempre relativa all'addebito concernente il mancato tempestivo pagamento di tributi e contributi previdenziali gravanti sulla SRL e riferita a **danno** quantificato in importi a dire del FALLIMENTO pari ai **maggiori oneri gravanti sulla società per interessi, spese di esazione e sanzioni**, danno a dire dell'attore ascrivibile, in ragione delle rispettive epoche di permanenza in carica, ai convenuti:

- BONANNI, BONETTI, PISANO, ARMAROLI e BAMBILLA quantomeno per euro 7.824,24 relativamente all'anno 2009;
- BONANNI, BONETTI, PISANO e ARMAROLI quantomeno per euro 40.006,65 relativamente agli anni 2010, 2012 e 2013;
- BONANNI, BONETTI e PISANO quantomeno per euro 12.002,81 in relazione all'anno 2011;

³ Questo il testo vigente dell'art.36 dpr n.602/1974:

“I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del danaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.”



- BONANNI quantomeno per euro 1.851,00 in relazione all'anno 2014.

Tale domanda subordinata, oltre ad essere stata formulata del tutto tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni, è rimasta peraltro senza alcuna specifica illustrazione nelle difese conclusionali, nelle quali neppure si fa riferimento ai documenti dai quali sarebbe ricavabile l'ammontare degli importi come sopra indicati, l'attore in tali difese limitandosi a richiamare genericamente -e solo in riferimento alla domanda svolta in via principale- le risultanze di cui ai propri documenti 8 e 9, corrispondenti alla domanda di insinuazione al passivo di EQUITALIA NORD SPA e all'estratto dei ruoli, documenti dai quali non appare agevole ricavare il risultato prospettato dal FALLIMENTO: risultato che, poi, neppure può essere qualificato come dato di fatto pacifico in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, posto:

- che la tardività della allegazione dell'attore sul punto ha impedito ogni tempestivo sviluppo del contraddittorio sul tema
- e che, in ogni caso, la genericità del riferimento documentale sotteso a tale allegazione è stata comunque di ostacolo a specifiche difese conclusionali dei convenuti,

cosicché, in definitiva, la doglianza conclusionale dei convenuti sulla carenza di una specifica indicazione, da parte dell'attore nel corso di tutta la trattazione della causa, dell'ammontare dovuto agli enti impositori per maggiori costi risulta dirimente ai fini della valutazione di **inammissibilità** della domanda subordinata, formulata in tempi e con modalità tali da impedire la difesa avversaria.

Per quanto fin qui detto reputa dunque **conclusivamente** il Tribunale che:

- vada dichiarata **l'incompetenza del Tribunale a conoscere le domande svolte dall'attore nei confronti del convenuto BRAMBILLA in via di esercizio dell'azione sociale di responsabilità;**
- vadano **rigettate tutte le altre domande principali** svolte dall'attore;
- vada dichiarata **inammissibile la domanda subordinata** dell'attore,

e ciò senza necessità di procedere:

- né a CTU contabile, per un verso, si è visto, richiesta dall'attore in via del tutto esplorativa quanto alla situazione della SRL negli esercizi in discussione e, per altro verso, relativa alla consistenza dei debiti tributari e previdenziali della SRL,
 - tema rispetto al quale la domanda principale è stata rigettata per la - assorbente- non configurabilità in linea generale del danno prospettato dall'attore mentre la domanda subordinata è stata ritenuta inammissibile;
- né alle prove per testi richieste dall'attore ancora nelle conclusioni definitive e relative a capitoli:
 - in parte riguardanti fatti già documentati e in ogni caso non oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, i quali, anzi, li hanno sostanzialmente ammessi in sede di interrogatorio formale (cfr. capitoli da 1 a 17, 20 a 29),



- in parte formulati del tutto genericamente e, in ogni caso, relativi ad episodi di per sé soli non dirimenti (cfr. capitoli 18 e 19).

Le **spese** del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo in favore di tutti i convenuti costituiti, tenuto conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta nonché del suo pregio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale a conoscere delle domande svolte dall'attore in via principale nei confronti del convenuto BRAMBILLA esercitando l'azione di responsabilità sociale, trattandosi di domande la cui cognizione è riservata agli arbitri dall'art.37 dello Statuto della SRL EXPO CONSULT ITALIA;
2. rigetta per il resto tutte le domande svolte in via principale dall'attore nei confronti di tutti i convenuti;
3. dichiara inammissibile la domanda svolta in via subordinata dall'attore;
4. condanna l'attore FALLIMENTO EXPO CONSULT ITALIA SRL alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti costituiti, liquidando tali spese per i convenuti EZIO BONANNI e MAURIZIO FRANCESCO BONETTI complessivamente in euro 26.000,00 per compenso di avvocato, per il convenuto ROBERTO VITTORIO PISANO in euro 20.000,00 per compenso di avvocato e per il convenuto ENRICO BRAMBILLA in euro 20.000,00 per compenso di avvocato, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 13 ottobre 2020.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

